

REGOLAMENTO (CE) N. 2057/96 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 ottobre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾
1102 20 10 200 ⁽²⁾	52,85	1104 23 10 100	56,63
1102 20 10 400 ⁽²⁾	45,30	1104 23 10 300	43,41
1102 20 90 200 ⁽²⁾	45,30	1104 29 11 000	6,51
1102 90 10 100	45,59	1104 29 51 000	6,38
1102 90 10 900	31,00	1104 29 55 000	6,38
1102 90 30 100	50,33	1104 30 10 000	1,60
1103 12 00 100	50,33	1104 30 90 000	9,44
1103 13 10 100 ⁽²⁾	67,95	1107 10 11 000	11,36
1103 13 10 300 ⁽²⁾	52,85	1107 10 91 000	54,09
1103 13 10 500 ⁽²⁾	45,30	1108 11 00 200	12,76
1103 13 90 100 ⁽²⁾	45,30	1108 11 00 300	12,76
1103 19 10 000	31,12	1108 12 00 200	60,40
1103 19 30 100	47,10	1108 12 00 300	60,40
1103 21 00 000	6,51	1108 13 00 200	60,40
1103 29 20 000	31,00	1108 13 00 300	60,40
1104 11 90 100	45,59	1108 19 10 200	70,22
1104 12 90 100	55,92	1108 19 10 300	70,22
1104 12 90 300	44,74	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	6,51	1702 30 51 000 ⁽³⁾	62,51
1104 19 50 110	60,40	1702 30 59 000 ⁽³⁾	47,86
1104 19 50 130	49,08	1702 30 91 000	62,51
1104 21 10 100	45,59	1702 30 99 000	47,86
1104 21 30 100	45,59	1702 40 90 000	47,86
1104 21 50 100	60,78	1702 90 50 100	62,51
1104 21 50 300	48,62	1702 90 50 900	47,86
1104 22 20 100	44,74	1702 90 75 000	65,50
1104 22 30 100	47,53	1702 90 79 000	45,46
		2106 90 55 000	47,86

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

⁽²⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽³⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.